



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14 del 10/02/2012

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 1826/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari – 1° Sezione – nella causa contro la s.r.l. CE.R.IN..

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dieci** del mese di **febbraio**, alle ore 17:00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 2270 del 7.2.2012 diramato dal Presidente Domenico CENTRONE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri comunali:

<i>N. d'ord</i>	<i>Membri</i>		<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	p.i.	Domenico CENTRONE	Consigliere	X	
3	rag.	Michele MICCOLIS	Consigliere		X
4	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
5	dott.	Aniello CORTESE	Consigliere	X	
6	geom.	Giovanni BIANCO	Consigliere		X
7	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere		X
8	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere		X
9	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	X	
10	p.a.	Francesco BELLINO	Consigliere	X	
11	ing.	Domenico MASTRONARDI	Consigliere		X
12	sig.	Leone RAMIRRA	Consigliere		X
13	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
14	prof. avv.	Saverio DE BELLIS	Consigliere		X
15	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere		X
16	dott.	Francesco VALENTE	Consigliere		X
17	dott.	Raffaele DE LEONARDIS	Consigliere		X
18	sig.	Daniele RODIO	Consigliere	X	
19	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	X	
20	p.i.	Antonio CAMPANELLA	Consigliere	X	
21	sig.	Gianvito MANELLI	Consigliere	X	
			Totale	11	10

È altresì presente con funzione di referente il Sig. Assessore Sante Camastra.
 Presiede l'Assemblea il P.I. Domenico CENTRONE.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Intini

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nel verbale di adunanza;

vista la documentazione in atti;

vista la proposta di deliberazione predisposta dal I Servizio – Ufficio Contenzioso, inserita agli atti così come riportata;

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13.5.1998 l'Amministrazione Comunale stabiliva di costituirsi, per mezzo dell'Avv. Domenico Bulzacchelli da Castellana Grotte, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla ditta Ce.r.in s.r.l. con atto di citazione notificato all'Ente il 5.5.1998 con il quale chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'integrale tempestiva esecuzione delle obbligazioni facenti capo alla Ce.r.in s.r.l. in relazione al contratto rep. 1716 dell'1.7.1993, intercorso con il Comune di Castellana Grotte, nonché accertare e dichiarare persistente la morosità di quest'ultimo nel pagamento del corrispettivo dovuto e di conseguenza condannare il Comune di Castellana Grotte a versare £ 34.684.318 quali interessi di mora al tasso del 15% per ritardato pagamento della fattura n. 159 del 12.8.1993, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla notifica del presente atto fino all'effettivo soddisfo; £ 78.669.670 a saldo della fattura n. 1023 dell'11.11.1996, oltre interessi moratori al tasso del 15% dal 9.2.1997 fino all'effettivo soddisfo;

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18.6.1998, l'Amministrazione, vista la nota dell'Avv. Domenico Bulzacchelli del 18.6.1998 prot. n. 11536, con la quale comunicava che dall'esame della complessa documentazione inerente la controversia è emersa l'opportunità che il Comune proponga, in via riconvenzionale, anche un'azione di risarcimento del danno derivato e derivante dall'inadempimento contrattuale, stabiliva, altresì, di estendere al medesimo difensore, Avv. Domenico Bulzacchelli, il precitato mandato professionale;

che con sentenza n. 1826 pronunciata il 14.5.2011, depositata il 25.5.2011, la 1° Sezione Civile del Tribunale di Bari così disponeva: *"... accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento, in favore della Cerin s.r.l. a) della somma di € 17.813,99 oltre interessi anatocistici dal dì della domanda giudiziale nonché b) della somma di € 39.022,74 oltre interessi moratori al tasso del 15% annuo dal 9.2.1997 al soddisfo: rigetta la domanda riconvenzionale del Comune di Castellana Grotte; condanna il Comune di Castellana Grotte alla rifusione delle spese di lite sostenute ex adverso, che liquida in € 400,00 per borsuali e onnicomprensivi € 5.800,00 per diritti e onorari, oltre rimborso spese gen., IVA e CAP come per legge, pone in via definitiva, le spese di CTU a carico del Comune di Castellana Grotte";*

che in data 7.10.2011 è stato notificato all'Ente, su istanza dell'Avv. Vincenzo Masciale – difensore della Ce.r.in, l'atto di precetto (acquisito al protocollo generale il 13.10.2011 al n. 18410) sulla predetta sentenza n. 1826/2011 con il quale chiede all'Ente di pagare - entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notifica del predetto atto – la somma complessiva di € 163.398,50, oltre interessi a maturare dopo l'1.10.2011, costo di notifica dell'atto e successive occorrenze, con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine, procederà ad esecuzione forzata su tutti beni ovunque posti, anche presso terzi;

che con lettera raccomandata a.r. datata 19.10.2011, protocollo n. 18782, il Responsabile del 1° Servizio – Ufficio Contenzioso, ha chiesto al difensore dell'Ente, Avv. Domenico Bulzacchelli – nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 13.5.1998 e n. 198 del 18.6.1998 - chiarimenti in merito alla predetta sentenza non essendo pervenuta in precedenza informazione alcuna della stessa;

che questa Amministrazione, non ricevendo riscontro alcuno alla predetta nota, con atto di Giunta Comunale n. 187 del 27.10.2011 dichiarata immediatamente eseguibile e successiva determinazione del 1 Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 114

dell'11.11.2011 autorizzava il Sindaco, per mezzo dell'Avv. Giuseppe Chiarelli di Martina Franca, a proporre appello e/o a fare opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione a seguito della notifica dell'atto di precetto sulla sentenza n. 1826/2011, previa verifica da parte dell'avvocato officiato della sussistenza dei presupposti e qualora lo avesse ritenuto opportuno e necessario;

che l'Avv. Chiarelli ha ritenuto di proporre opposizione all'atto di precetto essendo stato notificato all'Ente prima del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 (convertito in legge 28.2.1997 n. 30) e fare appello alla sentenza (giusta nota datata 13.12.2011, acquisita dall'Ente il 20.12.2011 al n. 23033 a firma dello stesso difensore);

considerato che la predetta sentenza è stata notificata all'Ente, in forma esecutiva, il giorno 7.10.2011 e che, a tutt'oggi, il Giudice adito del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, non ha emesso alcun provvedimento in merito alla istanza ex art. 615 comma 1° c.p.c. di sospensione di efficacia del titolo, formulata con l'atto datato 14.12.2011, ordinando soltanto alle parti la loro comparizione all'udienza del 16.2.2012;

ritenuto di dover procedere al pagamento della predetta somma in favore della CE.R.IN in attesa dell'esito del giudizio di opposizione all'atto di precetto e del giudizio di appello, in esecuzione della sentenza di cui sopra, al fine di evitare azioni esecutive nei confronti dell'Ente, con ulteriore aggravio di spese;

dato atto che la somma richiesta è priva della necessaria copertura finanziaria, per assenza di perfezionamento contabile;

preso atto dell'esistenza del debito fuori bilancio pari ad **€ 163.398,50 (S.E. & O.)** da finanziarsi, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori aggravii per l'Ente;

atteso che ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, è ammesso il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio insorto in forza della sentenza n. 1826/2011, resa in forma esecutiva, e pronunciata dalla 1° Sezione del Tribunale di Bari – con cui condanna il Comune;

ritenuto di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 163.398,50 finanziato sulla gestione dei RR.PP. del redigendo bilancio 2012, cap. 1842.2 epigrafato: *“Fondo vincolato al finanziamento dei residui perenti”*;

visto il parere espresso in data 3.2.2012 prot. n. 7, acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2105, dall'organo di Revisione Economico – Finanziaria ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000, inserito agli atti;

visto il parere espresso dalla 2^ Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 7.2.2012;

visto il parere di regolarità tecnica, come in calce riportato;

visto il parere di regolarità contabile, come in calce riportato;

visto il D.lgs. del 18.8.2000, n. 267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

visto l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto il vigente regolamento comunale di Contabilità;

dato atto che la proposta del Consigliere Bellino di pagare la ditta CE.R.IN dopo il provvedimento del Giudice in merito alla richiesta di sospensione dell'atto di precetto, posta in votazione è stata respinta con tre voti favorevoli (Bellino, Lanzillotta e Presidente), otto voti contrari (Tricase, Dellarosa, Cortese, Barletta, Rodio, Campanella, Pinto e Manelli):

con voti favorevoli dieci resi per alzata di mano e uno contrario (Bellino)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio a mente dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza pronunciata dalla 1° Sezione del Trib di Bari, nella controversia insorta tra il Comune di Castellana Grotte e la s.r.l. CE.R.IN la quale "... *accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento, in favore della Cerin s.r.l. a) della somma di € 17.813,99 oltre interessi anatocistici dal di della domanda giudiziale nonché b) della somma di € 39.022,74 oltre interessi moratori al tasso del 15% annuo dal 9.2.1997 al soddisfo: rigetta la domanda riconvenzionale del Comune di Castellana Grotte; condanna il Comune di Castellana Grotte alla rifusione delle spese di lite sostenute ex adverso, che liquida in € 400,00 per borsuali e onnicomprensivi € 5.800,00 per diritti e onorari, oltre rimborso spese gen., IVA e CAP come per legge, pone in via definitiva, le spese di CTU a carico del Comune di Castellana Grotte*";

2) di dare atto che il debito, pari ad **€ 163.398,50** sarà finanziato sulla gestione dei RR.PP. del redigendo bilancio 2012, cap. 1842.2 epigrafato: "*Fondo vincolato al finanziamento dei residui perenti*";

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato di predisporre, in esecutività della presente, i conseguenti provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto alla s.r.l. CE.R.IN, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Masciale, con sede in Bitonto alla Via Carbone n. 47, in esecuzione della sentenza n. 1826/2011 pronunciata dal Trib. di Bari;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Generale Regionale, presso la Sezione Giurisdizionale Puglia-Bari della Corte dei Conti;

5) si da atto che la dichiarazione di eseguibilità dell'atto avendo fatto registrare la relativa votazione il seguente risultato: favorevoli dieci e contrari uno, è inefficace.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore

(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte del Consiglio che comporta spesa.

Castellana Grotte, 1.2.2012

Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 2.2.2012

Il Responsabile del IV Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

D0i quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to Domenico Centrone

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco Intini

Registro albo n:355

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15/02/2012 al 01/03/2012.

Castellana Grotte, 15 febbraio 2012

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, _____

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Donata Notarangelo